

# Non tutti i beni del committente giustificano il controllo ritenute

## ADEMPIMENTI

Vanno distinti i macchinari che qualificano il servizio dell'appaltatore

Va ben interpretata la condizione posta dal Dl 124/2019

Luca Gaiani

L'utilizzo di beni strumentali del committente non fa scattare la norma sul controllo delle ritenute se si tratta di beni che non qualificano il servizio reso dall'appaltatore. È questo il principio che si trae da un passaggio della circolare 1/E/2020, anche se sarebbe opportuno che l'Agenzia lo esplicitasse ulteriormente. Dovrebbe ad esempio non essere rilevante l'impiego quali «beni strumentali» dei locali del committente ove il servizio viene reso ovvero di scaffalature e attrezzature in cui si movimentano o si lavora la merce.

### Le quattro condizioni

A ridosso della prima scadenza di lunedì 24 febbraio (quinto giorno lavorativo successivo al 17), entro cui le imprese appaltatrici devono consegnare ai committenti, in mancanza di Durl, la documentazione delle retribuzioni pagate e delle ritenute effettuate a gennaio, sono ancora molti gli interrogativi che riguardano l'esistenza dei diversi requisiti previsti dall'articolo 4 del Dl 124/2019.

La norma stabilisce quattro condizioni che, come riconosciuto dalla circolare 1/E/2020 (paragrafo 3.2.), devono essere congiuntamente verificate affinché si applichi l'obbligo dei committenti di richiedere e verificare il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati effettuato dalle imprese a cui è stata affidata l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio.

Il rapporto deve avere un corrispettivo complessivo che supera 200mila euro nell'anno solare; deve trattarsi di servizi caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera; le attività del prestatore devono essere svolte in una delle sedi in cui opera il committente; il prestatore deve utilizzare beni strumentali posseduti o comunque riconducibili al committente.

Mancando anche una sola delle quattro condizioni, la disposizione non troverà applicazione.

### Beni del committente

Con riguardo all'ultimo dei requisiti indicati, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare 1/E/2020, ha precisato che la riconducibilità dei beni strumentali ai committenti potrà avvenire a qualunque titolo giuridico: proprietà, possesso, detenzione. Pertanto, se il bene è condotto in locazione o noleggio dall'appaltatore, come ad esempio avviene nei casi di servizi di logistica svolti in immobili assunti in affitto dall'impresa prestatrice, la norma non si applicherà, ancorché, nel corrispettivo del servizio, sia inserita una quota a copertura degli oneri in esame.

La circolare ha inoltre chiarito che, qualora i lavoratori della impresa appaltatrice impieghino beni di quest'ultima, non farà scattare la norma l'utilizzo occasionale di beni del committente, che non sono indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio.

Questa affermazione lascia aperti taluni interrogativi. Ci si chiede se l'occasionalità nell'utilizzo costituisca requisito che si aggiunge a quello di beni «non indispensabili», ovvero se si tratti di un mero rafforzativo, interpretazione a nostro avviso preferibile. Ogni qual volta i beni del committente, che vengono utilizzati nel servizio, non sono essenziali per l'attività del prestatore (cioè non la qualificano), la condizione non dovrebbe ritenersi verificata anche se l'utilizzo è ripetuto. Ad esempio, per un servizio di vigilanza svolto esclusivamente con attrezzature dell'appaltatore (armi, radiotelefon, autovetture, fotocamere, eccetera), l'impiego di un locale in cui si riposa il personale di guardia, situato presso la sede del committente, non dovrebbe ritenersi rilevante. Analogamente, l'impresa che movimentava beni (servizi di logistica o di factoring) presso uno stabilimento del committente con propri beni (muletti, pale, eccetera) non sarà tenuta agli obblighi in questione per il solo fatto di riporre e/o prelevare la merce nelle scaffalature di proprietà del committente, ovvero per l'uso di spogliatoi del committente, che non sono beni che qualificano l'attività svolta dal prestatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I percorsi per le verifiche del revisore

Le check list per società committenti e appaltatrici per la verifica del versamento delle ritenute

### SOCIETÀ COMMITTENTI VERIFICARE SE LA SOCIETÀ:

1 È committente di contratti di appalto, subappalto, affidamenti a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati aventi ad oggetto la realizzazione, con prevalente utilizzo di manodopera presso le proprie sedi di attività e con utilizzo di beni strumentali di propria proprietà, di una o più opere o di uno o più servizi con opere o servizi che eccedono un importo complessivo annuo di € 200.000,00.



2 Abbia stabilito procedure e direttive appropriate per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 17-bis del Dlgs 241/97

Descrivere le procedure e direttive seguite (Sulla base delle informazioni acquisite e sulla base della frequenza pianificata delle verifiche periodiche, pianificare i controlli da svolgere nelle verifiche periodiche).



3 Abbia acquisito per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici che vogliono avvalersi della facoltà di disapplicazione della normativa di cui all'art. 17-bis Dlgs 241/97 il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei requisiti per la disapplicazione.

Provveda ad acquisire con cadenza di ogni 4 mesi dalla data di rilascio l'anzidetto certificato.



4 Proceda a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici la copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute.

Riportare gli estremi delle richieste fatte nel periodo oggetto di verifica



5 Abbia ricevuto entro i 5 giorni successivi al termine di versamento:

I modelli F24 utilizzati per il pagamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;

Un elenco nominativo di tutti i lavoratori, indicandone anche il codice fiscale, impiegati nel mese precedente all'esecuzione dell'opera o del servizio, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun lavoratore;

L'elenco delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato dal committente;

Il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente per ciascun lavoratore, con separata indicazione delle ritenute relative alla prestazione affidata dal committente



6 Effettui controlli sul corretto adempimento da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria e delle imprese subappaltatrici



7 Abbia sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria, finché perdura l'inadempimento, fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio o se inferiore per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate; Abbia comunicato l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni

8 Verificare la sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate dall'impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)



### SOCIETÀ APPALTATRICI, AFFIDATARIE VERIFICARE SE LA SOCIETÀ:

1 È appaltatrice, affidataria o subappaltatrice di contratti di appalto, subappalto, affidamenti o rapporti negoziali comunque denominati aventi ad oggetto la realizzazione, con prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente e con utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente, di una o più opere o di uno o più servizi con opere o servizi che eccedono un importo complessivo annuo di € 200.000,00



2 Abbia stabilito procedure e direttive appropriate per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 17-bis del Dlgs 241/97

Descrivere le procedure e direttive seguite (Sulla base delle informazioni acquisite e sulla base della frequenza pianificata delle verifiche periodiche, pianificare i controlli da svolgere nelle verifiche periodiche).



3 Abbia acquisito nel caso si avvalga della facoltà di disapplicazione della normativa di cui all'art. 17-bis Dlgs 241/97 il certificato rilasciato dall'Agenzia delle Entrate che attesti il possesso dei requisiti per la disapplicazione; Provveda ad acquisire con cadenza di ogni 4 mesi dalla data di rilascio l'anzidetto certificato.



4 Verificare, su base campionaria, che la Società rediga correttamente gli F24 relativi ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati in relazione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio, in particolare: Che abbia indicato nella sezione "Contribuente" il codice fiscale della Società tenuta al versamento;

5 Che abbia indicato nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare" il codice fiscale del committente, unitamente al codice identificativo "09" da riportare nel campo "codice identificativo"

6 Che non abbia operato compensazioni con proprie posizioni creditorie

7 Che abbia correttamente determinato le ritenute da versare

8 Verificare la corretta contabilizzazione

9 Verificare, su base campionaria, che la Società, senza avvalersi della compensazione nel modello F24 con proprie posizioni creditorie, abbia versato quanto dovuto per contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati;

10 In relazione alle retribuzioni erogate ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati.

11 Nel corso della durata del contratto

12 Verificare la sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate dall'impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)



13 Verificare la sistemazione da parte della direzione delle carenze nelle procedure adottate dall'impresa se riscontrate in esito allo svolgimento della verifica periodica precedente. (SA Italia 250B, §14e)



## NT + FISCO



## CONTENZIOSO

### Registro fisso per il reso merce

Registro fisso sul decreto ingiuntivo di condanna al pagamento delle somme dovute per reso merce. È quanto emerge dalla sentenza 457/18/2020 della Ctr Lombardia (presidente

alternatività Iva/registro su resi merce contrattualmente pattuiti in esito ad un procedimento monitorio. In particolare la ricorrente (società di capitali) otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo con cui veniva condannata un'altra società (parte contrattuale) al pagamento di somme per resi di merce da effettuare e per un premio sul raggiungimento del fatturato; sia i resi di merce che il premio erano stati concordati nel contratto di fornitura intercorrente tra le parti, comprovato da note di addebito per i resi di merce e da una

Martorelli, estensore Baldi).  
La questione esaminata dai  
giudici tributari milanesi si  
pronuncia sull'applicabilità o  
meno del principio di

fattura per il premio sul  
raggiungimento del fatturato.  
— **Massimo Romeo**  
Il testo integrale dell'articolo su:  
[ntplusfisco.ilsole24ore.com](http://ntplusfisco.ilsole24ore.com)

verificare la sistemazione dei patti della direzione creditrice  
non conformità nell'esecuzione degli adempimenti  
richiesti dalla normativa di riferimento, se riscontrate in  
esito allo svolgimento della verifica periodica precedente.  
(SA Italia 250B, §14e)

Fonte: elaborazione grafica su documento Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec)